



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

**Ordinanza n° 153 del 13 Ottobre 2014**

OGGETTO: modalità di combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco. Prescrizioni e divieti.

**IL SINDACO**

**PREMESSO**

Che, ai sensi dell'art. 15 della legge 24/02/1992 n. 225, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che il D. Lgvo 112/1998 comprende "La lotta agli incendi boschivi" nelle attività di Protezione Civile;

Che, con delibera di giunta della Regione Campania n. 169 del 03/06/2014, è stato approvato l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria, delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi del reg. (CE) n.73/09, così come modificato dal Reg. U.E. n.1310/2013, revocando la precedente delibera n. 100 del 2012;

Che, ai sensi dell'art. 179 e seguenti del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia; a) prevenzione; b) riduzione della produzione; c) riduzione dello smaltimento finale attraverso il recupero mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo; d) smaltimento;

Che, l'art. 184, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii classifica come rifiuti speciali "i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile";

Che, l'art. 185, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n° 152/2006 stabilisce poi che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del suddetto decreto n° 152/2006 e ss.mm.ii *"le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana"*;

Che la direttiva europea n. 2008/98/CE stabilisce che *"la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente"* e che detta normativa è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 il cui art. 13, che ha modificato l'art. 185 del D. Lgs. 152/2006;

Che, tuttavia, la suddetta norma è stata interpretata dalla giurisprudenza in senso restrittivo e, pertanto, si è ritenuto che la combustione dei residui vegetali agricoli e la conseguente distribuzione delle ceneri sul terreno non rientri nella deroga prevista dall'art. 185, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n° 152/2006, la quale quindi dovesse considerarsi illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli articoli 256 e 256-bis del D. Lgs. n° 152/2006;

Che il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende a conduzione familiare, dei Sindaci di quelle realtà territoriali a prevalente valenza agricola, relativamente alla combustione controllata dei residui vegetali, con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, ha provveduto a redigere una modifica volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D. Lgvo 152/2006, quale riserva di legge statale (trattandosi di fattispecie penale), affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare aree ed i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;

Che, in particolare, l'art. 14, comma 8, lett. b), del decreto legge n. 91/2014, ha modificato le

previsioni dell'art. 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiungendo il comma 6-bis, ai sensi del quale: *«Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata»;*

#### CONSIDERATO

Che, il territorio del Comune di Capaccio, ha una spiccata vocazione agricola, con presenza di coltivazioni di tipo arboreo e arbustivo con ciclo poliennale, che periodicamente subiscono la pratica agronomica della potatura, con produzione di significative quantità di residui colturali quali ramaglie o porzioni di rami in genere;

Che non sostenibile dai conduttori dei terreni agricoli e dalle molteplici coltivazioni agricole di modeste dimensioni (orti e giardini) a carattere familiare, ubicate anche in terreni impervi e/o in zone isolate, procedere alla diminuzione volumetrica, al deposito, al recupero ed al trasporto dei rifiuti vegetali nel centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani, per il successivo trasferimento presso piattaforme autorizzate per legge.

#### DATO ATTO

Che la presenza su suoli agricoli di quantità di residui vegetali può creare situazioni di pericolo sia in casi di forti piogge, mediante il trascinarsi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazione della capacità di deflusso, anche con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio.

Che l'attività di gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione controllata sul luogo di produzione, rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;

CONSIDERATO che è evidente che l'art. 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è quella di punire le gravissime fattispecie illecite che hanno caratterizzato, purtroppo, negli ultimi anni, la gestione illecita dei rifiuti e che, diversamente, il comma 6 bis del medesimo articolo chiarisce che la disposizione non comprende, nel proprio campo di applicazione ed in quello dell'articolo 256 del medesimo decreto legislativo, la fattispecie di combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali che costituisce una normale e consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non svolgendosi su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

RITENUTO opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, quindi di consentire e disciplinare su tutto il territorio comunale, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, così come è data la possibilità ai sensi del c.6 dell'art. 256 bis, introdotto dal Decreto Legge n. 91/2014.

VISTO la Legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge-quadro in materia di incendi boschivi, ed in particolare l'art. 3 comma 3 lett. c) d) ed e) che prevede l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, nei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità;

VISTO l'art. 24 della direttiva 19 novembre 2008, n° 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO la direttiva 2000/29/CE, direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, recante "Attuazione della direttiva 2002/189/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, nello specifico, l'art. 184 comma 3 lettera a), l'art. 185, e l'art. 256 bis, comma 6-bis;

VISTO il vigente Regolamento Comunale "Servizio Integrato Gestione Rifiuti", in particolare, l'art. 26, che obbliga i proprietari di terreni incolti alla pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innescare di incendi e la propagazione del fuoco;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini, che all'art. 9 comma 7) obbliga i proprietari, gli affittuari ed a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, nonché i loro detentori a qualsiasi titolo, che sono ubicati in un agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, devono assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano degli stessi, evitando di lasciarli incolti ed infesti da vegetazione spontanea. In particolare devono provvedere al taglio periodico dell'erba (o altro tipo di vegetazione spontanea) che non dovrà superare i 20 cm dal piano di campagna ai fini di decoro che per scongiurare il pericolo incendi;

VISTO l'Ordinanza Sindacale n. 64 del 09/05/2014, avente come oggetto: "*Manutenzione di terreni, ripe, fossi e canali*", diretta ai proprietari ed ai possessori di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano conduttori o fruitori degli stessi;

VISTO l'art. 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.gvo n. 267 del 18/08/2000 e succ. mm.ii, con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

## ORDINA

Per le ragioni meglio precisate in premessa, su tutto il territorio comunale è consentita la combustione, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, del materiale agricolo, vegetale e forestale derivante da sfalci, potatura e ripuliture in loco, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

1. Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti orari:
  - a. Dal sorgere del sole e fino alle 10,00;
  - b. Dalle ore 17.00 e fino al tramonto;
2. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
3. Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco;
4. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
5. La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata, in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ;
6. La combustione deve avvenire a distanza di sicurezza dagli edifici di terzi e dalle strade e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
7. È vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
8. La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
9. La combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione Campania

lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ovvero nel caso di espresso divieto dell'Autorità;

10. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente Ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 500,00 così come previsto dai regolamenti comunali e dalla normativa vigente.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

### DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito del Comune e la sua trasmissione a:


1. Alla Prefettura di Salerno;
2. Alla Provincia di Salerno - Settore Espropri, Lavori Pubblici e Viabilità, Manutenzione strade - Palazzo S. Agostino, Via Roma n.104 - 84121 Salerno;
3. Al Responsabile del Coordinamento Area IV - Pianificazione Patrimonio del Comune di Capaccio;
4. Al Responsabile del Coordinamento Area V - Gestione Territorio del Comune di Capaccio;
5. Al Responsabile del Coordinamento Area VI - LL.PP. del Comune di Capaccio ;
6. Al Responsabile del Coordinamento Area VII - Polizia Municipale Territoriale del Comune di Capaccio;
7. Al Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Capaccio;
8. Al Responsabile del Servizio Informatico per la pubblicazione sul sito web del Comune;
9. Al Consorzio di Bonifica di Paestum - Sinistra Sele con sede in Via Magna Graecia, 341 di Capaccio (SA);
10. Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Foce Sele.
11. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.

### COMUNICA

Che la presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblica affissione.

Che a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Campania, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 13 Ottobre 2014



Il Sindaco

dot. Paolo VOZA